

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE EFTA

## SENTENZA DELLA CORTE

dell'11 settembre 2013

nella causa E-6/12

**Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia**

[mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA — degli obblighi ad esso incombenti — regolamento (CEE) n. 1408/71 — regolamento (CEE) n. 574/72 — previdenza sociale per i lavoratori migranti]

(2013/C 372/06)

Nella causa E-6/12 Autorità di vigilanza EFTA contro Regno di Norvegia ISTANZA di dichiarazione secondo cui, mantenendo in vigore la prassi amministrativa in base alla quale non viene verificato se un minore che vive con uno dei genitori al di fuori della Norvegia sia prevalentemente a carico del genitore residente in Norvegia e separato dall'altro genitore, il Regno di Norvegia viola l'articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase in combinato disposto con l'articolo 76 dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato], quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dell'accordo stesso, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson, giudici relatori, si è pronunciata l'11 settembre 2013 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, mantenendo in vigore la prassi amministrativa nel quadro della legge sull'assistenza ai minori di non valutare se un minore, che vive con uno dei genitori al di fuori della Norvegia, sia prevalentemente a carico del genitore residente in Norvegia e separato dall'altro genitore, il Regno di Norvegia viola l'articolo 1, lettera f), punto i), seconda frase dell'atto di cui al punto 1 dell'allegato VI dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato], quale adattato all'accordo SEE dal protocollo 1 dell'accordo stesso;
2. Quanto al resto, il ricorso è respinto.
3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.